



DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 30 – Prot. n° 2143/2024

adottata nella seduta del 17 ottobre 2024 ore 15:00

Sono convenuti, a seguito di regolare convocazione, i Sigg:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
Dott. Alberto Tivelli	Presidente	x	
Dott.ssa Renata Castellani	Vice Presidente	x	
Dott.ssa Maria Valentina Meurisse	Consigliere	x	
Avv. Alessandro Biasioli	Consigliere	x	
Dott. Carlo Alberto Murari	Consigliere	x	

Assiste alla seduta il Direttore, dott.ssa Maria Zivelonghi, con la funzione di Segretario;

Constatato il numero legale degli intervenuti, atti a deliberare, il Presidente Dott. Alberto Tivelli dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

Oggetto: Convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, art. 30 del T.U.E.L. ed ai sensi dell'art. 62, comma 10, del D.LGS 36/2023, con la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della PROVINCIA di TREVISO per la disciplina dei rapporti relativi agli affidamenti di cui al D.LGS 36/2023

Oggetto: Convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, art. 30 del T.U.E.L. ed ai sensi dell'art. 62, comma 10, del D.LGS 36/2023, con la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della PROVINCIA di TREVISO per la disciplina dei rapporti relativi agli affidamenti di cui al D.LGS 36/2023

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- all'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- all'art.62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:
 - a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
 - b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
 - c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente
- l'art. 225, 3 comma, del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale prevede che il requisito della qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 63, 4 comma, secondo periodo, del D.Lgs. 31 marzo 2023 il quale dispone che in sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata

Accertato che gli I.Ci.S.S. – Istituti Civici di Servizio Sociale non sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate per lo svolgimento delle procedure di affidamento di lavori e servizi superiori alle soglie indicate in premessa;

Ritenuto, in tale contesto, di individuare, tra quelle in elenco presso l'ANAC, alcune Stazioni Appaltanti Qualificate a cui rivolgersi per la gestione degli affidamenti per i quali gli I.Ci.S.S. non risultano qualificati;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamati, in tale contesto:

- l'articolo 62 comma 10 del D. Lgs 36/2023 secondo cui *"le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci*

giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo";

- la Delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 266, recante Regolamento per l'Assegnazione d'Ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10 D.Lgs 36/2023 e già in vigore dal 1°luglio 2023;
- l'articolo 15 della Legge n. 241/1990 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Consultato l'elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate, istituito presso ANAC, da cui emerge che la PROVINCIA di TREVISO risulta qualificata per l'affidamento di lavori (livello L1) e di beni e servizi (SF1) e ritenuto, in tale contesto, utile e d'interesse per l'Ente poter ricorrere alla stessa in quanto abilitata a garantire all'Ente il necessario supporto operativo per lo svolgimento delle procedure di gara anche di importo pari o superiore ad € 500.000 per i lavori e ad € 140.000 per i servizi;

Visto lo schema di Convenzione di Adesione tra gli I.Ci.S.S. e la PROVINCIA di TREVISO, allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale, costituito da premessa e da sommario, premessa e n.20 articoli e disciplinante lo svolgimento, in nome e per conto dell'Ente, di gare anche d'importo superiore alle soglie in premessa;

Evidenziato che, l'adesione all'accordo di cui si discorre non comporta l'obbligo per gli I.Ci.S.S. di ricorrere esclusivamente alla S.U.A. per ogni procedura di acquisizione, potendo optare anche per altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

Visti e richiamati,

- lo Statuto degli I.Ci.S.S. ed in particolare l'art. 2;
- la legge 6972 del 1890 nel testo attualmente in vigore;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 23, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in merito agli obblighi di pubblicazione concernente i provvedimenti amministrativi;
- lo schema di Convenzione di Adesione, allegato sub 1);
- il D.LGS n. 36/2023;

Su conforme parere del Direttore-Segretario, che, in sede di voto consultivo, attesta la regolarità di istruttoria e la compatibilità del provvedimento proposto con le norme di legge e regolamentari vigenti;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dello Statuto;

Su invito del Presidente, a seguito di votazione così espressa, in forma palese, dai presenti: n. 4 voti favorevoli e n. 1 voto contrario.

DELIBERA

- 1) di considerare, le premesse i richiami e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali della parte dispositiva;
- 2) di approvare lo schema di Convenzione di Adesione ex art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i. art. 30 del TUEL e art. 62 comma 10 del D. Lgs 36/2023 tra la PROVINCIA di TREVISO e gli I.Ci.S.S. ISTITUTI CIVICI DI SERVIZIO SOCIALE per lo svolgimento, in nome e per conto degli stessi, delle procedure di gara anche per affidamento di lavori e servizi di importi rispettivamente pari o superiori alle soglie di € 500.000 ed € 140.00;

- 3) di delegare il Presidente nella sua qualità di Legale Rappresentante alla sottoscrizione di predetto accordo per un periodo di anni tre;
- 4) di prendere atto che per la stipula della Convenzione in parola non vi sono impegni di spesa;
- 5) di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DELIBERA

di attribuire, su proposta del Presidente e con separato voto palese, così espresso dai presenti: n. 4 voti favorevoli e n. 1 voto contrario, immediata esecutività al presente provvedimento e di disporre la pubblicazione sull'albo pretorio on-line degli Istituti.

Allegati

1. schema CONVENZIONE di Adesione tra gli ICISS e la PROVINCIA DI TREVISO


IL PRESIDENTE

Dott. Alberto Tivelli



IL DIRETTORE-SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Zivelonghi



**ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA, DI COPERTURA DELLA
SPESA E REGOLARITÀ CONTABILE**

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa e che non vi sono impegni di spesa.

Verona, 22/10/2024




Il Direttore – Dott.ssa Maria Zivelonghi

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente Delibera è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 3 del 14.01.2003.

Verona, 22/10/2024



Il Segretario del Consiglio – Dott.ssa Maria Zivelonghi

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E SUL SITO www.iciss.vr.it

La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e di quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento di Amministrazione, è pubblicata all'Albo e sul sito internet degli I.Ci.S.S. – Istituti Civici di Servizio Sociale per quindici giorni consecutivi dal 22/10/2024



Il Segretario del Consiglio – Dott.ssa Maria Zivelonghi